

COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI GESTIONE

CENTRO RACCOLTA

DIFFERENZIATA



Approvato con delibera di Consiglio comunale n.20 del 03/06/2014

Regolamento sulla gestione del Centro di raccolta differenziata Comunale

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro di raccolta comunale:** area sita alla via Savoia, presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali della "Nuova disciplina sui centri di raccolta", di cui al DM 08/04/2008 così come modificato ed integrato dal **DM 13/05/2009**.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;

- c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 13/05/2009 a modifica del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 e s.m.i.;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta da tenere in perfetta efficienza e pulizia e decoro;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, e verso prestatori di lavoro.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Recale al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.
3. Le modalità di accesso vengono stabilite con decreto dirigenziale. Tale decreto dovrà contenere le modalità di controllo dell'accesso (iscrizione al ruolo TARISU, autorizzazioni per ditte Edili che hanno effettuato lavori nei Comuni autorizzati a conferire, ecc.).

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
11. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
12. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36
13. oli e grassi commestibili	20 01 25
14. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
15. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* 20 01 28
16. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
17. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*, 20 01 34
18. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
19. rifiuti plastici	20 01 39
20. rifiuti metallici	20 01 40
21. sfalci e potature solo da utenze domestiche	20 02 01
22. ingombranti	20 03 07
23. cartucce toner esaurite	20 03 99
24. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	160216
25. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui	08 03 18

alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	
26. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
27. rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* (solo piccole quantità da da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione previo pagamento tariffa)	17 09 04
28. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* da utenze domestiche.	20 01 34
29. altri rifiuti non biodegradabili.	20 02 03

- Possono essere inoltre conferiti i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), del D.lgs 03.04.2006, n°152 e s.m.i.
2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
 3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
 4. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
2. Per tutte le utenze i limiti quantitativi sono definiti nell'**Allegato A)** allegata al presente regolamento.
3. Per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) potranno essere definiti limiti alle quantità conferibili nel centro di raccolta da definire con successiva determina dirigenziale tendo conto dei principi di: riduzione della spesa di smaltimento, aumento delle entrate, riduzione dello sversamento incontrollato sul territorio, servizio al cittadino.
4. Per tutti i rifiuti per i quali è previsto un limite di conferimento (anche se da definire), possono essere previsti dal Gestore del Centro modalità particolari di conferimento (ad es. previo appuntamento, ecc.). Tali modalità andranno comunicate al Comune nel corso del periodo transitorio previsto dall'art. 21 e rese note con opportuna pubblicità;
5. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nell'**allegato A)**.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

E' possibile prevedere la pesatura in ingresso, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, di determinate tipologie di rifiuto, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, al fine di promuovere azioni premianti per gli utenti.

Art. 10 – Orario di apertura

Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune, concordato con il gestore secondo quanto previsto dal Disciplinare del servizio di appalto. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi del sito Internet istituzionale.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:
 - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.
2. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
 - b) le utenze non domestiche che conferiscono sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 13/05/2009 a modifica del DM 08/04/2008 i cui dati saranno registrati nell'archivio tenuto dal gestore. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
3. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.
4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 12 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è

eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 13 – Altre norme di comportamento

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di raccolta;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.La relazione è trasmessa al Comune entro il mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata.
- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti.

- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006.

Art. 15 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale, dell'Ispettore Ambientale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, salvo quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo quanto previsto nelle Convenzioni e nei Disciplinari dei servizi concordati con il Gestore.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati.
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta.
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate, sia al gestore che alle utenze, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro o nelle aree circostanti per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento: la Polizia municipale, gli Ispettori ambientali, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale, agli Ispettori Ambientali e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. ___ del __/__/2014

Allegato A

Quantità di rifiuti conferibili:

CER	Tipologie di rifiuto conferibile	quantità massime
20 01 01	Carta e cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 01	imballaggi in cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 02 15 01 04 15 01 07 15 01 06	Imballaggi o contenitori in vetro, plastica e metallo	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Vetro ingombrante (lastre)	max 5 pezzi all'anno
20 01 36*	Tubi catodici e lampade fluorescenti.	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 01 31 * 20 01 32 *	Farmaci scaduti	Max 50 confezioni l'anno
	Pile esauste	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Ingombranti misti (es. mobili costituiti da diversi materiali)	Max 5 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Max 30 pezzi all'anno
20 01 40	Ingombranti di metallo (ferro, acciaio, ecc.)	Max 5 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 38	Ingombranti costituiti da beni durevoli di legno	Max 5 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 23 * 20 01 35 * 20 01 36 *	RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Max 5 pezzi. Senza limiti di pezzi all'anno
20 02 01	Rifiuti Vegetali di sfalci e potature di abitazioni provate da portare fasciati	un metro cubo a settimana e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti all'anno

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.20 del 03/06/2014